

DELIBERA N. 421/10/CONS

RILASCIO DI DEROGA DAGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ART. 44, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI PER IL CANALE NAZIONALE "VIDEO ITALIA"

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico radiotelevisione dei servizi audiovisivi e radiofonici", ed in particolare l'articolo 44;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 sui servizi di media audiovisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti" approvato con delibera n. 66/99/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2009;

CONSIDERATO che le modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 nel confermare l'insieme minimo delle disposizioni a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, si limitano ad apportare determinate variazioni connesse alla nuova terminologia introdotta dal citato decreto e, con riferimento ai vincoli specifici, producono una sostanziale semplificazione del quadro complessivo di obblighi, da cui consegue la necessità di apportare un mero aggiornamento del regolamento approvato con delibera dell'Autorità n. 66/09/CONS;

VISTA l'istanza presentata dalla società Radio Italia S.p.a. per il proprio canale nazionale "Video Italia" in data 21 giugno 2010, prot. n. 38852, con la quale chiede la deroga dagli obblighi di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte e in opere specificamente rivolte ai minori, in virtù del possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e della natura di canale tematico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, rispettivamente lett. b) e c) del medesimo regolamento;

VISTI gli atti del procedimento avviato con comunicazione del 5 luglio 2010, prot. n. 41841 e finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio della deroga a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

VISTA la documentazione presentata dalla società contestualmente all'istanza di deroga;

VISTE le risultanze del monitoraggio a campione del palinsesto di "Video Italia";

RILEVATO che il canale in questione nell'esercizio finanziario 2008 ha correttamente documentato di aver raccolto ricavi pari a 19.879.736 Euro che riferiti al valore complessivo del mercato televisivo di 6.870 milioni di Euro, è pari ad una quota di mercato nettamente inferiore all'uno per cento e che pertanto sussiste il presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. b) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è caratterizzata da una programmazione di video clip di musica italiana per oltre il 90% della programmazione e dunque rientra nella definizione di canale tematico ai sensi dell'art. 1, lettera l) del regolamento approvato con delibera n. 66/09/CONS;

RITENUTO che tale programmazione non prevede alcun genere di opera specificatamente rivolta ai minori di cui all'articolo 34, comma 10, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, e che l'eventuale messa in onda delle stesse comporterebbe una rilevante distorsione della linea tematica del canale;

RITENUTO che la connotazione a carattere musicale e l'assenza di opere cinematografiche all'interno del palinsesto di "Video Italia", siano di per sé sufficienti a giustificare l'esenzione dagli obblighi di cui all'art. 44, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il canale nazionale "Video Italia" è esentato dagli obblighi di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori (ivi comprese quelle degli ultimi cinque anni)

di cui all'art. 34, comma 10, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Il canale nazionale "Video Italia" è esentato dagli obblighi di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui all'art. 44, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

3. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2010, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino alla scadenza dell'autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

4. La società Radio Italia S.p.A. autorizzata alla trasmissione del canale "Video Italia" mediante piattaforma satellitare ad accesso non condizionato, è tenuta a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, qualunque variazione concernente il possesso dei requisiti di ammissibilità per la richiesta della deroga di cui all'art. 44, comma 8 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che modifichi quanto dichiarato dalla stessa in sede di richiesta di deroga o nel corso del conseguente procedimento.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola